

## Agevolazioni per la produzione energetica in agricoltura

<b>Beneficiari</b>	Imprese agricole
<b>Riferimenti normativi</b>	Articolo 2135 del Codice civile Articolo 1, comma 423, della legge n. 266/05 e ss.mm.ii Circolare Agenzia delle Entrate n. 32/E del 6 luglio 2009
<b>Finalità dello strumento</b>	Agevolazioni fiscali che favoriscono lo sfruttamento di beni e/o terreni agricoli per la produzione energetica.
<b>Tipologia ed entità del sostegno</b>	<p>La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituisce attività connessa ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile e <b>rientra nel reddito agrario</b>.</p> <p>La norma prevede quattro tipologie di energia da fonti rinnovabili che si possono ottenere in agricoltura e più precisamente: energia elettrica, calorica, carburanti e prodotti chimici. L'energia elettrica e calorica possono essere ottenute da risorse agroforestali oppure fotovoltaiche; le produzioni agricola e zootecnica necessarie sia per la fabbricazione di energia elettrica e calorica, ma anche per il biodiesel e per i prodotti chimici devono essere ottenute prevalentemente dall'azienda agricola.</p> <p>La circolare n. 32/E delle Entrate ricorda che la produzione di energia rientra in agricoltura a condizione che l'impresa agricola produca direttamente più del 50% delle risorse agroforestali necessarie per la produzione del biogas il quale a sua volta alimenta l'impianto di produzione di energia elettrica. Relativamente agli impianti fotovoltaici fissa una superficie minima di terreno coltivato pari ad un ettaro per ogni 10 kW di energia prodotta, fatta salva la franchigia di 200 kW la cui produzione è agricola in ogni caso.</p> <p><u>La classificazione agricola dell'attività comporta la tassazione ai fini delle imposte dirette sulla base del reddito agrario che si traduce in nessuna tassazione aggiuntiva tenuto conto che il soggetto che coltiva il terreno comunque dichiara la rendita catastale.</u></p> <p><b>Le attività di produzione energetica da parte delle imprese agricole sono quindi considerate produttive di reddito agrario e non d'impresa e, quindi, tassate su base catastale anziché analitica.</b></p> <p>La circolare AE precisa l'inquadramento ai fini Iva e Irap delle cessioni di elettricità da fonti verdi effettuate dagli agricoltori: queste vendite sono imponibili a Iva con aliquota ridotta al 10 per cento e versano l'Irap nella misura dell'1,9 per la parte di reddito determinata catastalmente e del 3,9 per cento per la parte di reddito relativo alla produzione e cessione di energia eccedente i parametri prestabiliti.</p>
<b>Cumulabilità</b>	Per tutte le altre normative fiscali e contributive il soggetto rimane inquadrato nell'agricoltura e così ad esempio può accedere alle sovvenzioni nell'ambito dei piani di sviluppo rurale, può costruire fabbricati strumentali senza il pagamento del contributo di costruzione eccetera. Il Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 dell'Emilia Romagna prevede: (Asse 1 – Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”) l'incentivazione degli investimenti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili